DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ACCISE, DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, DI SMALTIMENTO DI OLI USATI, DI GIOCHI E SCOMMESSE

Art. 1

Oli emulsionati

Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (2) (4) (5) (6) La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2005, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452
Capo	I — Disposizioni in materia di accise , di pubblicità effettuata su veicoli, di contabilità speciali e di generi di monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2002.

(4) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo, si applica fino al 30 giugno 2003.

(5) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano: a) (...) la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16".

(6) La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 511, lettera a)) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-accise-di-gasolio-per-autotrazione-di/art-1-oli-emulsionati/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it